



LEGGE 2 dicembre 1982, n. 111 (pubblicata il 23 dicembre 1982)

Norme di attuazione del Piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva commerciale.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 2 dicembre 1982.

Art. 1

Premessa

In applicazione del titolo II della Legge 19 novembre 1981 n. 98 "Disciplina del commercio", il presente Piano detta norme e direttive nelle seguenti materie:

- a) commercio all'ingrosso nelle sue varie forme;
- b) commercio al dettaglio nei suoi sottotipi e nelle sue varie forme.

Il Piano è costituito dalla presente normativa e dalla relazione tecnica che ne costituiscono parte integrante.

Oltre quanto previsto dal comma precedente debbono essere osservate tutte le norme urbanistiche, edilizie, ed igienico- sanitarie.

Agli effetti delle presenti norme e della introduzione tecnica, per "legge" si intende la Legge 19 novembre 1981 n. 98.

Art. 2

Validità territoriale

Il presente Piano si applica in tutto il Territorio dello Stato e non può essere derogato.

Eventuali deroghe possono essere concesse soltanto con legge dello Stato di variante del Piano.

COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 3

Licenze di commercio all'ingrosso

Fatto salvo quanto previsto dalla legge citata all'art. 1, le licenze di commercio all'ingrosso possono essere esercitate nel rispetto della presente normativa soltanto in sede fissa e riguardano:

- a) nuovi insediamenti;
- b) trasferimenti;
- c) cambio di titolarità;
- d) variazioni di superficie di vendita;
- e) variazioni di gamma merceologica.

Art. 4

Forme di commercio all'ingrosso

Il commercio all'ingrosso da parte di aziende aventi sede nel territorio dello Stato, può svolgersi nelle seguenti forme:

- a) in sede fissa;
- b) per corrispondenza nella sede autorizzata con i titolari di licenza commerciale;
- c) con attrezzature mobili al domicilio del compratore in partenza dalla sede autorizzata.

In tutti i casi l'azienda deve disporre di locali sufficienti come superficie e come attrezzature.

Ogni soggetto economico può essere titolare di una sola licenza commerciale all'ingrosso da esercitarsi in una unica sede e non può avere altri rapporti di lavoro dipendente od autonomo.

E' consentito lo svolgimento contemporaneo delle tre forme di commercio.

L'attività di commercio all'ingrosso deve essere svolta in modo tale da rivolgersi solamente ai titolari di licenza del settore commerciale e pertanto i locali adibiti a magazzino e a luogo di vendita non debbono essere forniti di vetrina. Qualora vi sia vetrina, i vetri dovranno essere opacizzati mediante idoneo mezzo.

Le ditte forensi, che esercitano attività di vendita all'ingrosso mediante attrezzature mobili, previo accertamento dei necessari requisiti, debbono ottenere speciale autorizzazione rilasciata dal Deputato al Commercio, sentita la Commissione di cui all'art. 9 della legge e previo pagamento di tutti i tributi o diritti inerenti.

Art. 5

Tablelle merceologiche-ingrosso e minimi di superficie

TABELLE mq.

1 - ALIMENTARI - DROGHE

NON ALIMENTARI 100

2 - CARNI 2a TUTTE ESCLUSO EQUINA

100

2b EQUINA

3 - PRODOTTI ITTICI 80

4 - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

(freschi e conservati) 100

5 - TESSUTI - CONFEZIONI - MERCERIA

CAPPELLI - PELLICCERIA 100

6 - CALZATURE - PELLETTIERIE - CUOI - PELLAMI 100

7- MOBILI - CASALINGHI - ELETTRICI -

ELETTRODOMESTICI - ARTICOLI, APPARECCHIATURE

E IMPIANTI GAS LIQUIDO - TELEFONI 200

8 - ARTICOLI PER INDUSTRIA - ARTIGIANATO

- AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - ENOLOGICI - IDRAULICI

E TERMICI - CARTA DA PARATI - MATERIALE PER

L'EDILIZIA - MESTICHERIA - TESSUTI GREZZI, CORDAMI

- VETRERIA - CASSEFORTI E ATTREZZATURE ANTIFURTO

- CARTELLI STRADALI - MATERIALE GREZZO E SEMIGREZZO 200

9 - CARTOLERIA - GIOCATTOLI - MODELLISMO - CORNICI 100

10 - PROFUMERIA - BIGIOTTERIA - ARTICOLI DELLA

TABELLA TURISTICA - NUMISMATICA E FILATELIA 80

11 - ARMI E ARTICOLI SPORTIVI COPPE,

MEDAGLIE E TROFEI 100

12 - ARTICOLI SANITARI E ORTOPEDICI 80

13 - FOTO - CINE - OTTICA - STRUMENTI MUSICALI 80

14 - OROLOGERIA E PREZIOSI 80

15 - PIANTE E FIORI 100

16 - AUTO - MOTO - CICLI - RICAMBI E ACCESSORI, 200

17 - COMBUSTIBILI 100

I minimi di superficie indicati nel presente quadro possono essere ridotti nel caso siano concesse solo parti delle voci delle Tabelle merceologiche come previsto dall'art. 12 II comma.

Art. 6

Insedimenti di attività all'ingrosso

Gli insediamenti di nuove attività di commercio all'ingrosso possono essere autorizzati soltanto dietro specifica destinazione d'uso commerciale.

Gli insediamenti esistenti o i locali adibiti a tale attività in zone diverse da quelle di cui al comma precedente possono permanere.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 7

Forme di commercio al dettaglio

Il commercio al dettaglio può svolgersi nelle seguenti forme:

- a) in sede fissa in modo tradizionale;
- b) in sede fissa a libero servizio;
- c) in sede fissa in modo misto;
- d) in sede fissa mediante apparecchi automatici;
- e) per corrispondenza su catalogo;
- f) ambulante.

Si definisce in sede fissa al dettaglio, in modo tradizionale, il commercio di beni in appositi locali predeterminati ed il servizio è svolto da persona fisica (addetto alla vendita) che riceve l'ordine e lo soddisfa.

Si definisce in sede fissa al dettaglio a libero servizio, il commercio di beni in appositi locali predeterminati ove il cliente si approvvigiona direttamente dei beni di cui ritiene di aver bisogno.

Si definisce in sede fissa al dettaglio, in modo misto, il commercio di beni in appositi locali predeterminati; la vendita si svolge contemporaneamente nei modi di cui ai due commi precedenti.

Si definisce in sede fissa, mediante apparecchi automatici, il commercio di beni attraverso l'uso diretto, da parte dei consumatori, di strumenti a gettone.

Se l'installazione di tali strumenti avviene in esercizio o nelle adiacenze di esercizi già muniti di licenza di commercio, (naturalmente per beni rientranti nelle tabelle merceologiche della licenza) non occorre autorizzazione alcuna, salvo quanto previsto all'art. 29 della Legge sulla "Disciplina del commercio".

Se l'installazione di tali strumenti avviene in forma autonoma, occorre la licenza di commercio che è rilasciata con la procedura prevista dalla Legge sulla "Disciplina del commercio" e con le disponibilità di cui al presente Piano.

Si definisce per corrispondenza su catalogo, la fornitura, da parte del venditore al potenziale compratore, di un catalogo con descritte le merci poste in vendita e relativi prezzi; l'ordinazione della merce avviene mediante apposito tagliando.

Anche tale commercio ricade sotto la presente normativa, in quanto compatibile.

La definizione di commercio ambulante è quella di cui al successivo art. 29.

Ogni soggetto economico può essere titolare di una sola licenza commerciale al dettaglio da esercitarsi in un'unica sede e non può avere altri rapporti di lavoro dipendente od autonomo.

Art. 8

Definizione di commercio fisso al dettaglio

Si definisce commercio fisso al dettaglio, la acquisizione di merci in un esercizio ed il godimento delle stesse altrove.

Art. 9

Le Licenze di commercio fisso al dettaglio

Le licenze di commercio fisso al dettaglio riguardano:

- a) nuovi insediamenti;
- b) trasferimenti nella stessa zona commerciale;
- c) trasferimenti fuori zona;
- d) cambio di titolarità;
- e) variazione di superficie di vendita;
- f) variazioni della gamma merceologica esitabile.

E' vietato l'esercizio del commercio in luoghi diversi e in superficie diversa da quelli indicati nella licenza di commercio.

Art. 10

Locali di commercio all'ingrosso e fisso al dettaglio

I locali dove si svolge il commercio, debbono rispondere a tutti i requisiti urbanistici, edilizi, igienico-sanitari e a quelli previsti dal presente Piano, nonchè avere accesso diretto dalla pubblica via e disporre di esposizione per la merce offerta al pubblico.

Le attività commerciali esistenti al momento dell'approvazione del presente Piano, possono continuare nei locali attualmente occupati anche se difformi da quanto previsto al 1° comma. La deroga vale anche per le volture di titolarità e cambi di tabelle merceologiche. Inoltre, la deroga al comma I vale in ogni caso per tutti quei locali aventi destinazione d'uso commerciale all'entrata in vigore del presente Piano.

Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per le attività all'ingrosso.

Art. 11

Tabelle merceologiche per il commercio fisso al dettaglio

TABELLA I - ALIMENTARI

Prodotti alimentari freschi e comunque conservati, compresi il pane e le bevande anche alcoliche in confezione sigillate, latte, derivati del latte.

TABELLA II - CARNI

Carni di tutte le specie animali (escluse quelle equine e di bassa macelleria) fresche, conservate, congelate e comunque preparate e confezionate, salumi in preconfezione, e a pezzi interi (esclusi quelli al taglio), frattaglie.

TABELLA III - CARNI EQUINE

Carni e frattaglie equine fresche e comunque preparate, conservate, congelate e confezionate.

TABELLA IV - PRODOTTI ITTICI

Prodotti ittici freschi e comunque conservati.

TABELLA V - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati, conserve e marmellate.

TABELLA VI - PASTICCERIA

Pasticceria fresca e conservata, gelati, dolci freschi e conservati, latte e derivati (escluso burro e formaggi) bevande non alcoliche, bomboniere (il cui contenuto abbia un valore superiore al contenitore).

TABELLA VII - CONFEZIONI

Articoli di vestiario confezionati.

TABELLA VIII - TESSUTI MERCERIA E CAPPELLERIA

Articoli tessili non confezionati per il vestiario e l'arredamento.

Cucirini e cotone per cucire e ricamare, bottoni, aghi, spilli, cordella, elastico, ganci, lacci per scarpe, nastro, spaghetto, pizzi, forcine, fermagli per capelli, pettini.

Filati in genere, cravatte, maglieria (esclusi i vestiti di maglia), mutande, camicie, pigiama e stoffa per la loro confezione, fusti, foderami, teleria, sottabiti e stoffa per la loro confezione, busti, tulle, fazzoletti, sciarpe, colletti, reggipetto, reggicalze, bretelle, guanti, panni e coperte da letto, plaids, camicette, grembiuli, vestaglie e stoffa per la loro confezione, calze, fiori di stoffa, cinture, ventagli, cappellini e berretti estivi per bambini, stoffa per la confezione delle coperte da letto, ombrelli, costumi da bagno, passamaneria e cordoni.

Cappelli e berretti per uomo, donna e bambino.

TABELLA IX - CALZATURE, PELLETTERIA, VALIGERIA

Calzature di qualsiasi tipo e accessori, borse, borsette, portamonete, portafogli, cinture, collari, guinzagli, guanti in pelle, ombrelli, bastoni, valige, bauli in genere, necessaires da viaggio, portachiavi in pelle, altri articoli in pelle e cuoio esclusi quelli della Tabella n. VII.

Nelle zone L1 e L2 possono essere concesse esclusivamente le Tabelle specializzate n. 6 o n. 9 separatamente.

TABELLA X - ARREDAMENTI

Mobili e accessori, soprammobili, materassi e coperte, tendaggi ed accessori, tappeti, stuoie, box per bambini, carrozzine, girelli, seggioloni, infanseat.

TABELLA XI - ELETTRICI

Lampadari, articoli elettrici comprensivi di accessori anche per impianti. Apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, dischi e nastri magnetici, materiale telefonico.

Elettrodomestici.

TABELLA XII - FERRAMENTA E CASALINGHI

Posateria, stoviglieria, accessori per uso di cucina, bagno, cantina, giardinaggio, gabbie per uccelli. Manufatti di materiale non prezioso per uso domestico e di lavoro, accessori, utensileria da casa e accessori.

Articoli da taglio.

Spaghi, cordami, tessuti e filati da imballaggio.

Vetri, cristalli, specchi.

Guanti in pelle da lavoro.

Articoli per lucidare pavimenti e mobili.

TABELLA XIII - ARTICOLI PER INDUSTRIA

ARTIGIANATO - AGRICOLTURA

Macchine da cucire, macchine per magliaie e relativi accessori.

Arredamento, attrezzature e macchine per negozi e relativi accessori.

Arredamento, attrezzature e macchine per officine industriali e laboratori artigianali e relativi accessori.

Macchine, attrezzature e attrezzi ad uso agricolo e relativi accessori.

Macchine, attrezzature e relativi accessori per l'edilizia.

TABELLA XIV - CARTOLERIA - GIOCATTOLI

Carta, cartone, cancelleria, calendari, articoli per scrittoio, articoli per studenti e materiale didattico. Articoli di legatoria. Portatessere, portacarte non in pelle.

Fiori artificiali, album per fotografie, manifesti, riproduzioni di opere artistiche, modellismo.

Forniture per ufficio, escluse quelle previste nella Tabella XXXV. Oggetti di cotillons.

Giocattoli, comprese le biciclette per bambini con ruote di diametro fino a cm. 50.

Libri e riviste, articoli religiosi, dischi didattici.

TABELLA XV - PROFUMERIA

Profumeria, cosmetici, dentifrici, relativi spazzolini, articoli per barba e capelli, portacipria, rasoi e accessori, saponette e articoli per bagno, trousse, necessaires da toeletta (es. forbici, pinzette, ecc...).

Beauty-case anche in pelle purchè contenenti prodotti di profumeria.

Articoli di bigiotteria non preziosa per l'ornamento della persona e legati alle linee di profumi esclusi calzature e abbigliamento.

Cotone idrofilo e assorbenti igienici per bambini e adulti.

Soprammobili porta profumo.

TABELLA XVI - ARMI E ARTICOLI SPORTIVI

Articoli, attrezzature, indumenti, calzature, il tutto per
l'esclusiva pratica dello sport.

Articoli da camping.

Imbarcazioni, ruolottes.

Esche di qualsiasi tipo.

TABELLA XVII - ARTE E ANTIQUARIATO

Opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità e di interesse storico ed archeologico.

TABELLA XVIII - ARTICOLI FUNERARI E MORTUARI

Corone, articoli ornamentali cimiteriali (comprese le lapidi), casse da morto.

TABELLA XIX - ARTICOLI IDRAULICI E TERMICI

Vasche da bagno, bidets, lavandini, tazze per water, lavelli, tubi di ferro in piombo od altro materiale, rubinetteria e ricambi, articoli termici e relativi ricambi, porta saponi, porta bicchieri e porta salviette il tutto a muro.

TABELLA XX - ARTICOLI SANITARI - ORTOPEDICI - IGIENICI

Articoli ad uso igienico - sanitario e curativo per la persona esclusi i medicinali.

TABELLA XXI - AUTO, MOTO, CICLI

Auto, moto, cicli, loro accessori e ricambi.

TABELLA XXII - TURISTICA

Ceramiche, cartoline, adesivi e guide fotografiche, carte da gioco, bandierine, francobolli, bigiotteria, chincaglieria e soprammobili, bigiotteria in argento per l'ornamento della persona comprese le pietre dure, coralli e perle vetro, oggetti in vetro, cristallo, legno, rame, ottone, peltro, onice, alabastro, resina, oggetti in ferro battuto, imitazioni di armi antiche di qualsiasi genere, oggetti decorativi, articoli per fumatori, pellicole fotografiche, giocattoli, ventagli, porcellane, oggetti artistici artigianali, orologi decorativi per la casa, occhiali da sole.

TABELLA XXIII - COMBUSTIBILI

Solidi, liquidi, gassosi.

TABELLA XXIV - ERBORISTERIA

Fatta eccezione per i prodotti soggetti a ricetta medica, o soggetta alla legislazione sugli stupefacenti:

Erbe officinali. Marmellata in vasi confezionati, miele, caramelle di menta e di camomilla e digestivi. Tutte le spezie per uso gastronomico e radici, prodotti cosmetici esclusivamente vegetali.

Hennè, tintura per capelli a base di erbe.

TABELLA XXV - GENERI DI DROGHERIA NON ALIMENTARI

Creme e lacci per calzature, candele, lumini, coloranti per tessuti, detersivi, articoli per lucidare pavimenti e mobili, cotone idrofilo, paglia di ferro, insetticida, spago, mollette per bucato, carta igienica, alcool denaturato, saponi per toeletta, talco, dentifrici, spazzolini da denti, spazzola da bucato, scope, spazzoloni, carta vetrata, solventi per smacchiare, stuzzicadenti, ciabatte, pantofole, piane (in tela e stoffa), turaccioli, colle e leganti, acquaragia, deodoranti per ambienti, lacche per capelli, saponi.

TABELLA XXVI - MATERIALE GREZZO, SEMIGREZZO, SEMILAVORATO PER

L'INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Metalli, legnami, plastiche che per essere usate debbono subire un processo di lavorazione e di trasformazione.

TABELLA XXVII - MATERIALE PER L'EDILIZIA

Laterizi, pietre, materiale da rivestimento, leganti, ghiaia sabbia, calce, cemento, legname da costruzione, laminati e profilati in metallo e plastica, impiallacciature, compensati, masonite, faesite, ferramenta per l'edilizia, porte a soffietto, veneziane.

TABELLA XXVIII - MESTICHERIA

Colori e vernici e tutte le materie prime necessarie per la loro preparazione, tavolozza per pittori, pannelli, spatole, stempera colori, spugne, colle, oggetti per imbianchini e per verniciatori, carta e stoffa da parati e relativi accessori per il montaggio, rosoni e stecche in gesso.

TABELLA XXIX - NUMISMATICA E FILATELIA

Monete e medaglie, francobolli da collezione, relativi raccoglitori ed astucci, pubblicazioni specializzate.

TABELLA XXX - OROLOGERIA - PREZIOSI

Orologi, sveglie e relative forniture.

Strumenti di misurazione, di tempo, di pressione atmosferica, di umidità, di temperatura (barometri, igrometri, termometri, temporizzatori).

Articoli di gioielleria, di oreficeria, di argenteria e di cristalleria pregiata.

Penne stilografiche placcate. Servizi artistici e di lusso in vetreria, cristalleria e porcellana. Posateria, oggetti vari e oggetti legati alle linee dei preziosi, lumi e paralumi in metallo pregiato.

TABELLA XXXI - PIANTE E FIORI

Fiori recisi confezionati in mazzi e scatole, in cesti, in vasi, ecc...

Sementi e piante di qualsiasi tipo.

Concimi, terra e vasi per piante.

Fiori artificiali.

TABELLA XXXII - PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA E LA

ZOOTECNIA -GRANAGLIE

Disinfettanti, disinfestanti, antiparassitari, anticrittogamici, il tutto per l'agricoltura, mangimi, integratori e tutti i prodotti per uso zootecnico e zoiatico.

Pubblicazioni specializzate relative.

Grano, granone, riso, legumi secchi, farina, scope, sporte, spazzoloni, bruschette, bruschini, castane secche, sfarinati, crusche, mangimi per uccelli, fruste, spago, sementi in genere, spazzole, noci, arachidi, mandorle, nocciole, carruba, mangime e becchime per uso zootecnico, bassa enologia.

TABELLA XXXIII - STRUMENTI MUSICALI

Carta da musica, pubblicazioni specializzate, tutti gli strumenti musicali.

TABELLA XXXIV - VETRERIE

Vetri, cristalli e specchi.

TABELLA XXXV - ARTICOLI DI INGEGNERIA

Strumenti per ingegneria e apparecchi scientifici.

Carte geografiche e topografiche. Geodesia, riviste specializzate.

Arredamento, attrezzature e macchine per ufficio e relativi accessori.

Arredamenti, attrezzature per la scuola e relativi accessori. Cancelleria e cartoleria, tecnica e artistica.

TABELLA XXXVI - FOTO - CINE - OTTICA

Articoli per foto-cine, lenti ed apparecchi da ingrandimento.

Macchine fotografiche, cinematografiche, relativi accessori e forniture, porta ritratti e album per foto, termometri, barometri, penne stilografiche.

Occhiali da vista e da sole.

Lenti corneali a contatto e accessori.

Lenti ed apparecchi da ingrandimento.

TABELLE XXXVII - GENERI DI PRIVATIVA

Tabacchi, sale, valori bollati, carte da gioco, francobolli, fiammiferi in genere, qualsiasi accessorio per fumatori, cartoline illustrate e postali, carta da scrivere, piccola cancelleria, piccola profumeria, bigiotteria, pellicole. Può essere aggiunta la vendita di giornali, esclusivamente per quelle località ove non hanno sede altri negozi che vendono detti generi.

E' abrogato il Decreto 26 aprile 1910 (par. F.).

TABELLA XXXVIII - CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Carburanti minerali e sintetici di ogni tipo ed affini e combustibili ad uso di autotrazione.

TABELLA XXXIX - RIGATTIERE

Raccolta e vendita di qualsiasi materiale vecchio che non rientra nell'antiquariato.

TABELLA XL - BAR

TABELLA XLI - RISTORANTE

TABELLA XLII - PIZZERIA

TABELLA XLIII - OSTERIA

Coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del presente Piano, esercitano un'attività commerciale regolare, hanno diritto alla conversione della precedente autorizzazione e hanno diritto di ottenere nella licenza tante tabelle merceologiche ricomprendenti tutte le voci merceologiche di cui sono in possesso attualmente, fino a coprire, come massimo, il settore merceologico, oppure ad ottenere, in sostituzione, una tabella specializzata di cui al comma successivo corrispondente all'attività prevalentemente svolta nell'ultimo anno prima dell'entrata in vigore del Piano.

Le voci merceologiche, di settori diversi, saranno conservate di diritto in aggiunta alle tabelle merceologiche.

Le domande per tale trasformazione devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano.

TABELLE MERCEOLOGICHE SPECIALIZZATE

PER IL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO

Tabella n. 1 - Articoli per gestanti, abbigliamento bambini fino a 10 anni.

Tabella n. 2 - Abbigliamento per uomo compresi i coordinati delle stesse marche che facciano riferimento all'articolo principale.

Tabella n. 3 - Abbigliamento per donna compresi i coordinati.

Tabella n. 4 - Abbigliamento in pelle compresi i coordinati.

Tabella n. 5 - Calzature bambini fino ai 10 anni.

Tabella n. 6 - Pelletteria, valigeria, cappelli, ombrelli.

Tabella n. 7 - Casa del corredo da sposa.

Tabella n. 8 - Bomboniere e articoli per cerimonie, matrimoni e cresime.

Tabella n. 9 - Calzature compresi i coordinati in pelle dello stesso marchio che facciano riferimento all'articolo principale.

Tabella n. 10 - Casalinghi e soprammobili di porcellana, cristallo, argento.

Tabella n. 11 - Tappezzeria.

Tabella n. 12 - Auto.

Tabella n. 13 - Moto.

Tabella n. 14 - Cicli.

Tabella n. 15 - Armi e munizioni.

Tabella n. 16 - Ferramenta.

Tabella n. 17 - Casalinghi (posateria, stoviglieria).

Tabella n. 18 - Fiaschetteria (vini, birra, liquori, bibite, acque minerali).

Tabella n. 19 - Tabacchi (tabacchi, fiammiferi, accendini) complementare A: bar-ristorante e simili - alberghi e simili, cartoleria - rivendite di giornali e riviste.

Tabella n. 20 - Articoli da fumo - complementare A: chincaglieria, bigiotteria e articoli souvenir.

Tabella n. 21 - Coppe, medaglie, targhe, trofei, datari, numeratori in metallo e gomma.

Tabella n. 22 - Pellicceria.

Tabella n. 23 - Rivendita giornali e riviste (Edicola).

I minimi ed i massimi di superficie per l'esercizio delle tabelle specializzate sono fissati dalla Commissione Commercio sulla base proporzionale dei minimi e dei massimi di superficie delle normali tabelle merceologiche.

Art. 12

Inscindibilità di tabelle merceologiche e di licenze

Non possono essere richieste parti di tabelle merceologiche sia per licenze all'ingrosso che al dettaglio.

Eventuali limitazioni delle tabelle con conseguente riduzione proporzionale delle superfici minime, potranno essere concesse dal Deputato al Commercio su parere vincolante della Commissione Commercio per particolari motivi di ordine igienico sanitario e quando trattasi di locali con destinazione di uso commerciale esistenti.

Al cessare dei motivi che hanno determinato le limitazioni di cui al precedente comma, il titolare della licenza ha diritto di esitare tutti gli articoli previsti dalla relativa tabella merceologica. Non è consentito procedere a scissione di licenze mediante distacco di tabelle e/o voci merceologiche.

Art. 13

Superficie di vendita

Si definisce superficie di vendita quella ove vi è la possibilità di accesso per il pubblico, ivi compresa quella occupata dai banchi di vendita, dalle scaffalature, per l'esposizione della merce e quella occupata dalle vetrine.

Sono esclusi: magazzini, servizi, uffici, retrobottega e per gli spacci di carni o macellerie, anche le celle frigorifere.

La superficie di vendita dovrà essere indicata nella licenza di commercio.

Art. 14

Calcolo della superficie di vendita negli esercizi misti ed altre attività non commerciali

In caso di esercizi di commercio misti ad altre attività non commerciali, sarà determinata la superficie di vendita per l'attività commerciale. Questa ultima soltanto dovrà essere riportata nella licenza.

Art. 15

Calcolo della superficie di vendita, negli esercizi con licenze, avente piu' tabelle merceologiche

In caso di esercizi muniti di licenza di commercio con piu' Tabelle merceologiche, dovrà essere determinata la superficie adibita ad ogni tabella merceologica. Nella licenza dovranno essere riportate le superfici di ogni Tabella merceologica; nel caso di licenza, con indicato il settore commerciale, la superficie sarà relativa a quest'ultimo e non per singola tabella.

La determinazione è presa dal competente ufficio del Dicastero, sentito il titolare della licenza.

Art. 16

Divieto di variazione di superficie

E' fatto divieto assoluto di modificare le superfici indicate nelle singole licenze, senza avere prima ottenuto l'autorizzazione.

Per concedere tale autorizzazione, si seguono le indicazioni relative a nuove concessioni di licenza.

Art. 17

Suddivisione del territorio in zone commerciali

Ai fini del commercio fisso al dettaglio il territorio dello Stato viene suddiviso nelle seguenti zone commerciali (Planimetria Tab. A):

A - FALCIANO

B1 - DOGANA

B2 - SERRAVALLE

C - FIORINA

D - DOMAGNANO

E - CAILUNGO

F - VENTOSO

G - GUALDICCIOLO

H - ACQUAVIVA

I - BORGO

L1 - CENTRO STORICO

L2 - CENTRO TURISTICO

L3 - CENTRO ALTRO

M - FAETANO

N - MURATA

O - FIORENTINO

P - CHIESANUOVA

Q - MONTEGIARDINO.

Art. 18

Trasferimenti di sede nella stessa zona commerciale

I trasferimenti di attività entro la stessa zona commerciale sono sempre concessi alla condizione che il locale ove si intende trasferire soddisfi la norma sui minimi di superficie relativa alla o alle tabelle merceologiche o ai settori di cui in licenza.

Qualora la superficie del nuovo esercizio non soddisfi tale condizione, dovranno essere rinunciate tante tabelle fino a che quelle residue non trovino collocazione nei termini voluti dalla presente normativa.

Non è concesso il trasferimento quando la superficie di vendita negozio non sia tale da consentire neppure una tabella merceologica, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10-12- 48.

Art. 19

Trasferimenti fuori zona

I trasferimenti fuori zona sono concessi alla condizione che la zona ove si richiede di trasferirsi consenta un nuovo insediamento e a condizione che siano soddisfatte tutte le altre norme previste dal presente Piano.

Art. 20

Minimi e massimi di superficie di vendita per tabelle merceologiche al dettaglio.

TABELLE MERCEOLOGICHE Minimi e massimi di superficie in mq.
--

I - ALIMENTARI 40 - 100

II - CARNI 30 - 80

III - CARNI EQUINE 30 - 60

IV - PRODOTTI ITTICI 30 - 60

V - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 30 - 80

VI - PASTICCERIA 30 - 80

VII - CONFEZIONI 50 - 120

VIII - TESSUTI MERCERIA CAPPELLERIA 40 - 120

IX - CALZATURE PELLETTERIA VALIGERIA 50 - 120

X - ARREDAMENTI 100 - 140

XI - ELETTRICI 50 - 140

XII - FERRAMENTA CASALINGHI 80 - 140

XIII - ARTICOLI PER INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA 100 - 140

XIV - CARTOLERIA GIOCATTOLE 30 - 100

XV - PROFUMERIA 30 - 80

XVI - ARMI E ARTICOLI SPORTIVI 40 - 100

XVII - ARTE E ANTIQUARIATO 80 - 140

XVIII - ARTICOLI FUNERARI E MORTUARI 40 - 80

XIX - ARTICOLI IDRAULICI E TERMICI 40 - 100

XX - ARTICOLI SANITARI
ORTOPEDICI IGIENICI 30 - 100

XXI - AUTO - MOTO - CICLI 100 - 200

XXII - TURISTICA 20 - 40

XXIII - COMBUSTIBILI 100 - 150

XXIV - ERBORISTERIA 30 - 60

XXV - GENERI DI DROGHERIA NON
ALIMENTARI 20 - 50

XXVI - MATERIALE GREZZO,
SEMIGREZZO,
SEMILAVORATO PER L'INDUSTRIA
E ARTIGIANATO 50 - 100

XXVII - MATERIALE PER L'EDILIZIA 60 - 100

XXVIII - MESTICHERIA 30 - 80

XXIX - NUMISMATICA E FILATELIA 20 - 50

XXX - OROLOGERIA E PREZIOSI 30 - 80

XXXI - PIANTE E FIORI 40 - 80

XXXII - PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA,
ZOOTECNIA E GRANAGLIE 60 - 100
XXXIII - STRUMENTI MUSICALI 30 - 100
XXXIV - VETRERIA 40 - 60
XXXV - ARTICOLI DI INGEGNERIA 50 - 100
XXXVI - FOTO-CINE-OTTICA 30 - 80
XXXVII - GENERI DI PRIVATIVA 20 - 60
XXXVIII - CARBURANTI E LUBRIFICANTI -- - --
XXXIX - RIGATTIERE -- - --
XL - BAR CON SOSTA 30 - --
- BAR SENZA SOSTA 20 - --
XLI - RISTORANTE 30 - --
XLII - PIZZERIA 20 - --
XLIII - OSTERIA 30 - --

I minimi di superficie indicati nel presente quadro possono essere ridotti nel caso sia concesso solo parti delle voci della Tabella merceologica.

I minimi ed i massimi di superficie di cui alla tabella che precede non sono applicabili per le zone L1 e L2.

Art. 21

Minimi di superficie di vendita per licenza con piu' tabelle merceologiche

In caso di esercizio con licenza riportante piu' tabelle merceologiche, la superficie di vendita minima si ottiene sommando i minimi di ogni tabella merceologica.

Non può, comunque, aversi una superficie tale da coinvolgere un cambiamento di tipologia di esercizio.

Art. 22

Ampliamento di superficie di vendita

Ogni esercente ha diritto (salvo naturalmente tutte le altre disposizioni di legge) di aumentare la superficie di vendita fino al raggiungimento del massimo previsto per ogni singola tabella

merceologica, o settore merceologico, a seconda di quanto iscritto nella licenza e a condizione, comunque, che non si cambi la tipologia alla quale appartiene l'esercizio.

Art. 23

Ampliamento della licenza con altre tabelle merceologiche o estensione al settore merceologico

E' concedibile l'aggiunta nella licenza di altre tabelle merceologiche qualora siano soddisfatte le seguenti norme:

- a) vi sia disponibilità nella zona;
- b) l'esercizio disponga di una superficie minima tale da consentire l'abbinamento o l'estensione al settore merceologico.

Art. 24

Settori merceologici

Si definiscono settori merceologici i seguenti:

- a) ALIMENTARI (Tab. I - II - III - IV - V - VI - XXV);
- b) ABBIGLIAMENTO (Tab. VII - VIII - IX);
- c) ARREDAMENTO (Tab. X - XI - XII);
- d) BENI PER LA PERSONA (Tab. XIV - XV - XXII);

Si ritengono compatibili gli abbinamenti di tabelle merceologiche soltanto fino al raggiungimento dei settori merceologici ove siano previsti i settori merceologici.

In tale caso è tassativamente escluso l'abbinamento di tabelle merceologiche di settori diversi.

Art. 25

Applicazione del divieto di cui all'art. 24

Coloro che esercitano un'attività commerciale all'atto dell'entrata in vigore del presente Piano, qualora abbiano voci merceologiche ricomprese in tabelle merceologiche di settori diversi, hanno diritto a propria scelta a tante tabelle merceologiche che rientrano nel settore e a conservare le voci merceologiche di altri settori.

Art. 26

Tipologia d'esercizio

Si definiscono le seguenti tipologie d'esercizio:

- a) esercizio specializzato superficie di vendita

(sino al completamento di fino a mq. 200

un settore)

b) esercizio despecializzato da mq. 201 a 300

(almeno 2 settori)

c) centro commerciale

intermedio da mq. 301 a 500

(quando trattasi di un

unico contenitore)

d) centro commerciale

primario da mq. 501 a 1500

(quando trattasi di unico

contenitore)

La concessione delle suddette tipologie di esercizio, che rivestono il carattere di straordinarietà, è rimessa al giudizio della Commissione Commercio in aderenza al Piano Urbanistico.

Questi tipi di esercizio comunque non potranno sorgere nelle zone L1 e L2.

Le tipologie di esercizio di cui alle lettere c) e d) non potranno essere concesse se non con la partecipazione di più commercianti sotto qualsiasi forma associati.

Art. 27

Minimi e massimi di superficie di vendita per i settori merceologici

I minimi e i massimi di superficie di vendita per i vari settori merceologici sono così stabiliti:

- ALIMENTARI mq. 130 - 200
- ABBIGLIAMENTO mq. 150 - 200
- ARREDAMENTO mq. 150 - 200
- BENI PER LA PERSONA mq. 120 - 200.

Art. 28

Aree commerciali

Si definiscono:

a) area commerciale intermedia, un insieme contiguo, o su area determinata, di esercizi specializzati e non, che nel loro insieme determinino la presenza dei seguenti settori merceologici:

- ALIMENTARI
- ABBIGLIAMENTO
- ARREDAMENTO
- BENI PER LA PERSONA;

b) area commerciale primaria, un insieme contiguo, o su area determinata, di esercizi specializzati e non, che nel loro insieme determinino la presenza di tutti i settori merceologici e almeno delle seguenti tabelle merceologiche:

- CERAMICA
- BAR
- RISTORANTE.

Le aree commerciali non potranno sorgere nelle zone L1 e L2.

Art. 29

Commercio ambulante

Ai fini del presente Piano, si definisce commercio ambulante l'attività esercitata su suolo pubblico (per suolo pubblico si intendono tanto le vie e piazze pubbliche quanto il suolo privato soggetto a servitu' di pubblico passaggio ed anche soltanto aperto al pubblico passaggio) o al domicilio del compratore.

Il commercio ambulante può essere esercitato esclusivamente al dettaglio.

Il commercio ambulante può essere esercitato nei seguenti modi:

- a) posto fisso (con esclusione di baracche infisse stabilmente al suolo);
- b) a rotazione per turno su posteggi prefissati;
- c) con sosta precaria comunque preventivamente autorizza;
- d) itinerante.

Art. 30

Licenze di commercio ambulante

Le licenze di commercio ambulante riguardano:

- a) nuove concessioni;

b) ampliamenti della gamma merceologica in licenza già esistenti.

La licenza consente l'esercizio esclusivamente al titolare che può avvalersi dell'aiuto dei familiari ed un massimo di due dipendenti, in regola con le leggi sul lavoro dipendente.

Art. 31

Tabelle merceologiche per il commercio ambulante

Valgono, in quanto compatibili con le norme igienico-sanitarie, le stesse tabelle merceologiche per il commercio fisso al dettaglio.

Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente Piano esercitano già il commercio ambulante, hanno diritto di ottenere nella licenza tante tabelle merceologiche ricomprendenti tutte le voci merceologiche di cui sono in possesso attualmente fino a coprire, come massimo, il settore merceologico.

Le voci merceologiche, di settori diversi, saranno conservate di diritto in aggiunta alle tabelle merceologiche.

Art. 32

Settori merceologici per il commercio ambulante

I settori merceologici per il commercio ambulante sono i seguenti:

- a) ALIMENTARI (Tab. I - II - III - IV - V - VI - XXV);
- b) ABBIGLIAMENTO (Tab. VII - VIII - IX);
- c) ARREDAMENTO (Tab. X - XI - XII);
- d) BENI PER LA PERSONA (Tab. XIV - XV - XXII).

Ad uno stesso soggetto, qualora le previsioni del presente Piano lo consentano, possono essere rilasciate più tabelle merceologiche dello stesso settore merceologico.

Non può farsi luogo al rilascio di tabelle merceologiche di settori diversi.

Art. 33

Cessazione di attività

La licenza di commercio ambulante è strettamente personale e non può formare oggetto di alienazione.

In caso di cessazione dell'attività o in caso di morte del titolare, la licenza deve essere restituita al competente ufficio.

Le licenze restituite danno luogo al recupero di disponibilità.

Art. 34

Licenze per il commercio ambulante

In via transitoria, fino alla scadenza del presente Piano, saranno mantenute in essere le attuali licenze per il commercio ambulante.

Tali licenze saranno convertite con le tabelle merceologiche di cui all'art. 31.

Nel periodo di validità del presente Piano, ai commercianti ambulanti sarà consentito di posteggiare in apposite aree pubbliche determinate dalle Giunte di Castello, su indicazione del competente Ufficio del Dicastero del Commercio.

I commercianti ambulanti forensi potranno ottenere l'autorizzazione dal Dicastero Commercio all'esercizio dell'attività itinerante o fissa in Territorio previo parere vincolante della Giunta di Castello competente per il Territorio e della Commissione Commercio.

Art. 35

Mercato ambulante settimanale

In Borgo Maggiore è istituito un mercato settimanale di commercianti ambulanti che si tiene nella giornata di giovedì con il seguente organico:

- SETTORE ABBIGLIAMENTO -

CONFEZIONI MERCERIE MAGLIERIA

BIANCHERIA ECC. n. 54

- CALZATURE n. 5

- CASALINGHI n. 2

- PELLETTERIA n. 2

- CAPPELLI - BERRETTI - OMBRELLI n. 1

- CHINCAGLIERIA n. 1

- FRUTTA E VERDURA n. 7

- SALUMI - FORMAGGI - LATTICINI n. 3

- PIANTINE DA VERDURA E FIORI n. 12

- MATERASSI n. 1

- ARTICOLI DI LEGNO E PAGLIA n. 1

- UCCELLI VIVI n. 1

- DOLCIUMI n. 1
- PIANTINE n. 1
- PESCE COTTO n. 1
- FIORI FINTI n. 1
- POLLAME VIVO n. 1
- MACCHINE AGRICOLE n. 8
- AUTOACCESSORI n. 1

ed è frequentato da commercianti ambulanti residenti e forensi.

Spetta al Corpo dei Vigili l'assegnazione dei posteggi.

L'organico attuale può essere modificato tramite Decreto Reggenziale su proposta del Dicastero Commercio, sentito il parere vincolante della Giunta di Castello di Borgo Maggiore e della Commissione Commercio.

Apposito regolamento da emanarsi da parte della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, stabilirà i posteggi da assegnarsi ai singoli ambulanti.

COMMERCIO PER CONSUMAZIONE

SUL LUOGO DI VENDITA

Art. 36

Definizione

Si definisce commerci per consumazione sul luogo di vendita di alimenti e bevande, il commercio per consumo immediato.

Negli esercizi con licenza di commercio per consumazione sul luogo di vendita, possono essere vendute per asporto solo le merci indicate espressamente nelle tabelle merceologiche di cui all'art. 40.

Art. 37

Licenze per consumazione sul luogo di vendita di alimenti e bevande.

Le licenze riguardano:

- a) nuovi insediamenti;
- b) trasferimenti nella stessa zona commerciale;
- c) trasferimenti fuori zona;

- d) cambio di titolarità;
- e) ampliamenti di superficie vendita;
- f) variazioni di gamme merceologiche.

Art. 38

Forme di commercio per consumazione sul luogo di vendita di alimenti e bevande

Il commercio può svolgersi nelle seguenti forme:

- a) in sede fissa in modo tradizionale;
- b) in sede fissa a libero servizio;
- c) in sede fissa in modo misto a) - b);
- d) mediante chioschi.

Si definisce in sede fissa in modo tradizionale, il commercio per consumazione sul luogo di vendita quello svolto in appositi locali predeterminati ed il servizio è effettuato da personale che riceve l'ordine e lo soddisfa.

Si definisce in sede fissa a libero servizio, il commercio per consumazione sul luogo di vendita, quello svolto in appositi locali predeterminati ove il cliente si approvvigiona direttamente.

Si definisce in sede fissa in modo misto, il commercio per consumazione sul luogo di vendita, quello svolto in appositi locali predeterminati nei quali si effettua contemporaneamente nei modi di cui ai due commi precedenti.

Si definisce mediante chioschi, il commercio per consumazione sul luogo di vendita, quello che avviene con servizio diretto di personale della azienda a clienti che sostano all'esterno su suolo pubblico e privato.

Art. 39

Locali per la consumazione sul luogo di vendita

I locali ove si svolge il commercio per consumazione sul luogo di vendita di alimenti e bevande, debbono rispondere a tutti i requisiti urbanistici, edilizi, igienico-sanitari e a quelli previsti dal presente Piano, nonchè avere accesso diretto dalla pubblica via.

Deroghe alla disposizione di cui sopra, sono previste per le attività commerciali esistenti come previsto all'articolo 10 ai commi 2° - 3° - 4°.

Art. 40

Normativa delle tabelle merceologiche per esercizi di commercio al dettaglio per consumazione sul luogo di vendita previste all'art. 11

Le tabelle merceologiche a cui debbono conformarsi le attività di cui al titolo sono le seguenti:

A) ESERCIZI DELLA RISTORAZIONE

A1 - ESERCIZI DI RISTORAZIONE

TRADIZIONALE

- Somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione con servizio al tavolo;
- Vendita per asporto di soli alimenti (purchè la vendita per asporto sia autorizzata anche dall'Autorità Sanitaria).

A2 - PIZZERIA

- Somministrazione e vendita per asporto di pizze;
- Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione;
- Somministrazione di prodotti di gastronomia marinara (insalata di pesce, cozze, vongole, lumachini e similari con esclusione delle minestre) salumi, formaggi e cibi di produzione industriale o provenienti da laboratori artigianali autorizzati, consumabili senza preriscaldamento;
- Verdure solo per somministrazione;
- Frutta solo per somministrazione;
- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;
- Gelati mantecati a condizione che il titolare sia munito della autorizzazione sanitaria;
- Pasticceria fresca solo per somministrazione;
- Pasticceria secca solo in confezioni originali.

A3 - ESERCIZI DI RISTORAZIONE A SELF-SERVICE

- Somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione con servizio al banco o al self-service;
- Vendita per asporto di solo alimenti.

B) ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE

B1 - BAR ANALCOOLICO

- Somministrazione (compreso il latte) e vendita per asporto (escluso il latte) di bevande analcoliche;
- Somministrazione e vendita per asporto di birra;

- Pasticceria fresca solo per somministrazione;
- Pasticceria secca in confezioni originali;
- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;
- Cioccolato, cioccolatini, caramelle e pastigliaggi, sia sfusi che confezionati.

B1 bis - BAR SENZA SOSTA

- Somministrazione (compreso il latte) e vendita da asporto (escluso il latte) di bevande di qualsiasi gradazione;
- Pasticceria fresca solo per somministrazione;
- Pasticceria secca in confezioni originali;
- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;
- Macedonia di frutta solo per somministrazione;
- Cioccolato, cioccolatini, caramelle e pastigliaggi, sia sfusi che confezionati;
- Panini anche tostati, farciti con cibi di produzione industriale o proveniente da laboratori artigianali autorizzati;
- Toast, tartine, tramezzini, sandwiches;
- Gelati mantecati (a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione sanitaria).

B2 - BAR CON SOSTA

- Come sopra piu' la sosta, sia per la consumazione che per il gioco.

B2 bis - OSTERIA

- Somministrazione (compreso il latte) e vendita per asporto (escluso il latte) di bevande di qualsiasi gradazione;
- Pasticceria fresca solo per somministrazione;
- Pasticceria secca in confezioni originali;
- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;
- Gelati mantecati a condizione che il titolare sia munito della autorizzazione sanitaria;
- Macedonia di frutta solo per somministrazione;
- Cioccolato, cioccolatini, caramelle, pastigliaggi, sia sfusi che confezionati;

- Toast, tartine, tramezzini, sandwiches;
- Panini anche tostati, farciti con cibi di produzione industriale o provenienti da laboratori artigianali autorizzati (da somministrarsi con l'uso di stoviglieria e posateria a perdere qualora il locale sia sprovvisto di sgatteria);
- Salumi, formaggi e cibi di produzione industriale o provenienti da laboratori artigianali autorizzati consumabili senza preriscaldamento (da somministrarsi con l'uso di stoviglieria posateria a perdere qualora il locale sia sprovvisto di sgatteria);
- Obbligo di apertura nelle ore serali e notturne dalle ore 17,00 alle ore 1,00.

C) ESERCIZI ANNESSI A LOCALI DI RITROVO E DI PUBBLICO SPETTACOLO

C1 - BAR ANNESSI A LOCALI DI RITROVO E DI PUBBLICO SPETTACOLO

- Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione;
- Pasticceria fresca e secca solo per la somministrazione;
- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillate;
- Cioccolato, cioccolatini, caramelle, pastigliaggi e similari sia sfusi che confezionati;
- Toast, tartine, tramezzini, sandwiches, panini, anche tostati, farciti con cibi di produzione industriale o provenienti da laboratori artigianali autorizzati.

D) CHIOSCHI

D1 - CHIOSCHI

- Gelati di produzione industriale in confezioni originali sigillati;
- Gelati mantecati (a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione sanitaria);
- Somministrazione (compreso il latte) e vendita per asporto (escluso il latte) di bevande analcoliche, compresi spremute, frappè, ghiacciate e granite;
- Somministrazione e vendita per asporto di birra;
- Cioccolato, cioccolatini, caramelle e pastigliaggi, sia sfusi che confezionati;
- Brioches e focacce;
- Macedonia di frutta;
- Frullati di frutta;
- Semi di zucca salati e noccioline tostate in genere, arachidi, lupini, pop corns, croccantini, salatini o chiacchiere bolognesi (solo in confezione originale sigillata)".

Art. 41

Zone commerciali

Per gli esercizi per la consumazione sul luogo di vendita di alimenti e bevande sono stabilite le seguenti zone:

A - FALCIANO

B1 - DOGANA

B2 - SERRAVALLE

C - FIORINA

D - DOMAGNANO

E - CAILUNGO

F - VENTOSO

G - GUALDICCIOLO

H - ACQUAVIVA

I - BORGO

L1 - CENTRO STORICO

L2 - CENTRO TURISTICO

L3 - CENTRO ALTRO

M - FAETANO

N - MURATA

O - FIORENTINO

P - CHIESANUOVA

Q - MONTEGIARDINO.

Art. 42

Trasferimenti

I trasferimenti nella stessa zona commerciale sono sempre consentiti a condizione che i nuovi locali raggiungano i minimi di superficie per il tipo di attività di cui alla licenza e a condizione, che siano soddisfatte tutte le norme vigenti in materia di polizia, igiene e sanità; è fatto salvo quanto previsto all'art. 12 per i locali esistenti con destinazione d'uso commerciale.

I trasferimenti in altra zona, possono essere concessi a condizione siano soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente e che nella zona ove si chiede il trasferimento, il Piano presenti disponibilità per la relativa attività.

Art. 43

Modificazione di superficie.

L'aumento di superficie è sempre concesso per gli esercizi per la consumazione sul luogo di vendita di alimenti e di bevande.

Art. 44

Fabbisogno di esercizi di commercio e di esercizi per consumazione sul luogo di vendita

Il fabbisogno di esercizi è determinato dalle tavole che seguono:

(%) B.U. n. 12 1982 pag. 546 - 609 (%)

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 45

Durata dell'attività

Le licenze di commercio fisso al dettaglio e quelle per la somministrazione di alimenti e bevande, si dividono nelle seguenti categorie:

- a) attività commerciali che sono svolte durante tutto l'anno;
- b) attività commerciali che si svolgono nelle zone L1 e L2 le quali, in deroga a quanto previsto dall'art. 31 della Legge 9 novembre 1981, n. 98, nel periodo che va dal 16 novembre al 28 febbraio, possono rimanere chiuse sulla base di una regolamentazione da stabilirsi fra Dicastero Commercio e rappresentanti della categoria commerciale, nella quale comunque dovrà essere previsto che almeno un terzo degli esercizi pubblici assicuri il servizio.

E' demandato alle organizzazioni commerciali, proporre i giorni di chiusura infrasettimanale per categoria. Le chiusure infrasettimanali per le singole categorie saranno fissate con Decreto Reggenziale sentito il parere della Commissione Commercio.

I periodi di sospensione dell'attività di cui all'art. 31 della Legge, debbono essere preventivamente autorizzati dal Dicastero al Commercio.

Possono essere negati qualora si dovesse verificare un disservizio.

Il non ottemperare a quanto previsto nel presente articolo, comporta la sospensione dell'attività per giorni 15, ordinata dal Deputato al Commercio. La recidiva può comportare la revoca della licenza.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Piano, gli attuali commercianti debbono optare per una delle categorie di cui al primo comma e quindi attenervisi rigidamente per non incorrere nelle sanzioni di cui ai commi due e tre.

La mancata opzione, comporta l'attribuzione alla categoria a).

Possono essere concesse variazioni alla categoria di appartenenza, su domanda degli interessati, dal Deputato al Commercio previo parere della Giunta di Castello interessata e della Commissione di cui all'art. 9 della Legge.

Le variazioni debbono essere chieste nel mese di ottobre di ogni anno; la determinazione di accoglimento o reiezione deve essere comunicata agli interessati entro il 31 dicembre.

Art. 46

Obblighi dei commercianti

E' fatto obbligo di vendere la merce offerta al pubblico sia a peso, sia a misura e sia a pezzatura.

Se la merce è offerta a peso o a misura il commerciante è tenuto a soddisfare anche le richieste minime.

La non osservanza della presente norma comporta la chiusura dell'esercizio per giorni 15.

La recidiva avvenuta nell'arco di due anni comporta la revoca della licenza e la chiusura definitiva.

Art. 47

Pubblicità dei prezzi

E' fatto obbligo di applicare un cartello ben visibile con i prezzi per le merci esposte al pubblico.

Le indicazioni sul cartello devono essere tali da non indurre in errore il consumatore per cui deve essere indicato: il peso, le misure e la qualità del prodotto.

Per merci esposte al pubblico, si intendono quelle che si trovano nelle vetrine o in posizione tale che comunque siano visibili dalla strada, nonché quelle che si trovano sui banchi di vendita ovunque collocati.

Qualora siano esposti insieme piu' esemplari di un medesimo articolo, normalmente venduto a unità, è sufficiente un unico cartello col prezzo.

E' concessa deroga alla necessità del cartello per i seguenti articoli:

- preziosi;
- auto-moto-cicli, relativi ricambi ed accessori;
- giornali, riviste e libri (qualora abbiano riportato il prezzo);
- oggetti di antiquariato.

Per tali articoli deve essere a disposizione del pubblico apposito catalogo con indicati i prezzi di vendita al pubblico. Il catalogo deve essere sufficientemente descritto tanto da consentire di individuare facilmente la merce.

Negli esercizi a libero servizio, il cartellino del prezzo deve essere apposto su ogni articolo messo in vendita.

Le indicazioni dei prezzi debbono essere tali da non indurre in errore il consumatore per cui deve anche essere indicato il peso, la misura a cui si riferisce il prezzo.

E' vietato il cartello con doppio prezzo anche se uno di questi è cancellato.

Art. 48

Norme per le zone L1 e L2.

Nel periodo di validità del presente piano:

- a) nelle zone commerciali L1 e L2 il rilascio di nuove licenze tiene conto della opportunità di creare le condizioni per una offerta equilibrata, strada per strada o un intorno di strade;
- b) gli esercizi posti nelle zone commerciali L1 e L2 sono tutti considerati esercizi che esitano articoli di interesse turistico; potranno ottenere sostituzioni di tabelle merceologiche con altre tabelle della stessa natura a condizione che si raggiunga nella stessa via o vie adiacenti una offerta equilibrata di tutti gli articoli aventi un generale interesse turistico, fatte salve le esigenze della popolazione ivi residente.

Art. 49

Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il 5° giorno dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 17 dicembre 1982/1682 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Libero Barulli - Maurizio Gobbi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva